



ALLEGATOI alla Dgr n. 391 del 31 marzo 2015

pag. 1/9

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE NEGLI ANIMALI SANITA' ANIMALE - ANNUALITA' 2015

PIANI DI RISANAMENTO (TBC, BRC e LBE) D.G.R. n. 1564 del 3/09/2013

La direttiva 97/12/CE, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, recepita con il D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196, ha fissato i parametri minimi per le attribuzioni delle qualifiche sanitarie di allevamenti e di territori ufficialmente indenni dalle malattie soggette ai piani di risanamento.

Con decisione 2007/174/CE del 20 marzo 2007, la Regione del Veneto ha ottenuto il riconoscimento comunitario di territorio ufficialmente indenne da Brucellosi (BRC) bovina e Leucosi Bovina Enzoootica (LBE); con decisione 2008/97/CE del 30 gennaio 2008 ha acquisito l'indennità ufficiale per BRC ovi-caprina ed infine, con decisione 2008/404/CE del 21 maggio 2008 la qualifica di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi (TBC) bovina.

Per mantenere le suddette qualifiche sanitarie, nel tempo sono stati predisposti dei piani di controllo regionali, da ultimo formalizzati con D.G.R. n. 1564 del 3/09/2013. Di seguito si riportano i controlli che i Servizi Veterinari delle Az.ULSS devono eseguire, a partire dal 2015.

TUBERCOLOSI BOVINA/BUFALINA

Per il mantenimento della qualifica comunitaria di territorio ufficialmente indenne da TBC devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- la percentuale di allevamenti bovini di cui è confermato che sono stati infetti da tubercolosi non ha superato lo 0,1% annuo del totale degli allevamenti negli ultimi 6 anni e almeno il 99,9% degli allevamenti è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi ogni anno, negli ultimi 6 anni; il calcolo di quest'ultima percentuale deve essere effettuato il 31 dicembre di ogni anno;
- esiste un sistema di identificazione che consente di identificare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino, ai sensi del regolamento CE n.1760/2000 e successive modifiche;
- tutti i bovini macellati sono sottoposti a un'ispezione ufficiale post-mortem;
- sono rispettate le procedure per la sospensione ed il ritiro della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi.

Considerato che le prove intradermiche di routine per TBC hanno cadenza quadriennale, e che l'ultima volta che gli allevamenti da riproduzione regionali erano stati testati è stato nel 2011, **nel corso del 2015 dovrà essere testato il 100% degli allevamenti bovini da riproduzione del Veneto.**

Controlli supplementari in capi introdotti da territori non ufficialmente indenni da TBC

I bovini introdotti in allevamenti da riproduzione e da ingrasso del Veneto, provenienti da Regioni italiane non Ufficialmente Indenni da TBC, devono essere sottoposti a prova intradermica per TBC trascorsi 42 giorni dalla loro introduzione.

Per ciascuna partita introdotta, la numerosità campionaria è la seguente:

CONSISTENZA PARTITA	N. CAPI DA TESTARE
< 20 CAPI	TUTTI
21 – 40	21
41 – 99	25
100 – 150	27
> 150	30

BRUCELLOSI BOVINA/BUFALINA

Per quanto attiene la Brucellosi bovina, la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne ai sensi del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196 verrà mantenuta a condizione che continuino a essere soddisfatti i requisiti previsti per l'ottenimento, quindi:

- da almeno tre anni non si è verificato alcun caso di aborto dovuto alla brucellosi e non è stato isolato alcun batterio *B. abortus* e almeno il 99,8% degli allevamenti ha ottenuto la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi ogni anno negli ultimi cinque anni; il calcolo di questa percentuale deve essere effettuato il 31 dicembre di ogni anno;
- inoltre esiste un sistema d'identificazione che consente di individuare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino, sensi del regolamento CE n.1760/2000 e successive modifiche;
- i casi d'aborto che si sospetta siano dovuti a brucellosi sono obbligatoriamente notificati e sottoposti a indagine da parte dell'Autorità competente;
- **ogni anno, compreso quindi il 2015, tutti i bovini di età superiore a 24 mesi in almeno il 20% degli allevamenti, sono sottoposti e hanno reagito negativamente a una prova sierologica o, per gli allevamenti lattieri, agli esami di campioni di latte.** Se viene utilizzato il latte di massa, per mantenere correttamente monitorata la malattia si ritiene opportuno continuare a effettuare i controlli con tre prove nell'arco dell'anno, effettuate a tre mesi di intervallo. **Nell'arco dei 5 anni tutti gli allevamenti dovranno essere testati;**
- ogni bovino sospetto di aver contratto la brucellosi è notificato all'Autorità competente e sottoposto agli esami ufficiali per la brucellosi, che devono includere almeno due prove sierologiche del sangue, compresa la prova di fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico dei campioni necessari prelevati in caso di aborto;
- sino a quando permane il sospetto di infezione, è sospesa la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi dell'allevamento di origine o di transito dell'animale sospetto e degli allevamenti epidemiologicamente collegati.

LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

Per quanto attiene la Leucosi, la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne ai sensi del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196 è mantenuta a condizione che:

- tutti gli animali abbattuti nel territorio di competenza siano soggetti a ispezione ufficiale post-mortem e devono essere notificati tutti i tumori che potrebbero essere causati dal virus della leucosi bovina enzootica ai fini degli esami di laboratorio;

- ogni anno, compreso quindi il 2015, tutti i bovini di età superiore a 24 mesi in almeno il 20% degli allevamenti, sono sottoposti e hanno reagito negativamente a una prova sierologica o, per gli allevamenti lattieri, agli esami di campioni di latte. Nell'arco dei 5 anni tutti gli allevamenti dovranno essere testati.

Movimentazione degli animali destinati alla produzione di carne sul territorio della Regione Veneto

I bovini degli allevamenti da ingrasso che vengono movimentati sul territorio della Regione Veneto devono provenire da "allevamenti accreditati nei confronti della TBC – BRC – LEB", ovvero gli svezzamenti, gli allevamenti da ingrasso e i centri di condizionamento in cui :

- tutti i capi sono correttamente identificati ai sensi della vigente normativa in materia;
- gli animali devono essere rimasti in una sola azienda negli ultimi 30 giorni prima della successiva movimentazione, a eccezione della movimentazione per l'invio al macello;
- tutti i capi presenti sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi;
- vengono introdotti esclusivamente animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da TBC, Brucellosi bovina e indenni da LEB, ai sensi delle norme nazionali e/o comunitarie citate nel decreto e/o da altri allevamenti accreditati a livello regionale, con le modalità previste al successivo punto;
- con cadenza annuale i bovini presenti vengono sottoposti a controlli diagnostici effettuati a sondaggio in funzione dell'età dell'animale e della numerosità della partita con le modalità riportate nella tabella seguente:

CONSISTENZA ALLEVAMENTO	N. CAPI DA MONITORARE
< 20 CAPI	TUTTI
21 – 40	21
41 – 99	25
100 – 150	27
> 150	30

BRUCELLOSI OVICAPRINA

Al fine del mantenimento della qualifica comunitaria di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovi-caprina, negli allevamenti di ovini e caprini della Regione Veneto dovranno essere effettuati, a **cadenza biennale** i prelievi di sangue su:

- tutti gli animali maschi non castrati di età superiore ai sei mesi;
- tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente;
- il 25% delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda. Se presenti in numero inferiore a 50, dovranno essere testate tutte.

Negli **allevamenti transumanti**, considerato il rischio di infezione legato alla movimentazione degli animali e alla promiscuità della pratica della transumanza, con l'obiettivo di mantenere sotto controllo la situazione sanitaria, va effettuato un doppio controllo sierologico sugli animali di allevamenti che praticano l'alpeggio con le modalità prevista ai precedenti punti.

PROGRAMMA REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PARATUBERCOLOSI

(D.G.R. n. 1564 del 3/09/2013)

L'obiettivo del programma di controllo regionale è di elevare lo standard sanitario del latte prodotto negli allevamenti veneti nei confronti della paratubercolosi riducendo la concentrazione di *Mycobacterium avium* subsp. *paratuberculosis* (Map).

Il piano di controllo regionale si sviluppa in due fasi tra di loro correlate:

- una prima fase che si è conclusa a fine 2014, relativa alla categorizzazione delle aziende sulla base dei risultati dei controlli effettuati sul latte di massa: su tutte le aziende che detengono almeno 30 vacche in lattazione le Az.ULSS effettuano il prelievo di un campione di latte di massa, per due volte nel corso dell'anno;
- **ad inizio del 2015**, in base all'analisi dei risultati complessivi del primo anno del Piano, **verranno valutate e comunicate le modalità operative da implementare nella seconda fase del Piano**. Tale fase sarà mirata a migliorare lo stato sanitario delle aziende infette attraverso corrette pratiche gestionali dell'allevamento e degli animali infetti.

PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA DELLA WEST NILE DISEASE (WND)

In data 25/06/14 (nota prot. n. 271980), nelle more della pubblicazione del Piano nazionale, è stato trasmesso alle Az.ULSS il Piano regionale WND.

Si riassume di seguito il Piano regionale WND per l'anno 2015, il cui contenuto potrebbe subire, per gli anni successivi, alcune variazioni, che verranno formalizzate come di consueto a tutti i Servizi Veterinari.

Il Piano è finalizzato all'individuazione di un'ulteriore circolazione del virus e all'identificazione di un'eventuale nuova introduzione del virus WN.

Prevede diversi tipi di attività:

- Attività di sorveglianza entomologica;
- Attività di sorveglianza passiva sui casi clinici;
- Attività di sorveglianza dell'avifauna selvatica;
- Attività di **sorveglianza attiva negli equidi (in allevamento e in macello)**.

Il numero totale di allevamenti di equidi da controllare per la ricerca di anticorpi IgM nell'area individuata per l'attività di sorveglianza viene fissato considerando una prevalenza attesa inferiore al 10%, un'ampiezza massima dell'intervallo di confidenza pari al 20% e un livello di confidenza del 95%. La ripartizione degli allevamenti nelle Az.ULSS della Regione Veneto interessate dall'attività di sorveglianza viene definita considerando la totalità degli allevamenti presenti nelle aree a maggior rischio di circolazione: nella Tabella sottostante è riportata la numerosità campionaria che era stata prevista nel 2014. Sempre nel 2014, era stato previsto, per ciascuna Az.ULSS, un elenco di Comuni "a rischio" in cui scegliere gli allevamenti da testare.

Il numero di campioni da prelevare per allevamento e per mese è pari a 5, al fine di rilevare la presenza di malattia ipotizzando una prevalenza intra-aziendale almeno pari al 30% (livello di confidenza del 90%); nel caso di allevamenti con meno di 5 capi, dovranno essere testati tutti.

Gli animali da sottoporre a prelievo di sangue verranno scelti casualmente, ma dovranno essere soggetti che negli ultimi mesi (almeno 3 mesi) hanno soggiornato sul territorio dell'area oggetto del presente piano e che non sono stati vaccinati nei confronti della malattia.

Tabella del numero di allevamenti da controllare per Az. Ulss (anno 2015)

Az Ulss	N°allevamenti/mese	N°campioni/mese
9 – Treviso	10	Per aziende con 5 capi o meno, testarli tutti Per aziende con più di 5 capi: testare 5 capi
10 – Portogruaro – S. Donà di Piave	5	
12 – Venezia - Mestre	5	
13 – Dolo - Mirano	5	
14 – Chioggia	5	
16 – Padova	5	
17 – Este-Montagnana-Monselice	10	
18 – Rovigo	10	
19 - Adria	5	
20 – Verona	10	
21 – Legnago	15	
22 – Villafranca	5	

Oltre al controllo su animali in azienda, dovranno essere sottoposti a test sierologico per la ricerca di anticorpi IgM anche i sieri prelevati da **equidi macellati** e in provenienza da aziende situate nel territorio di competenza regionale.

Considerata la stagionalità della WND è opportuno che le suddette attività vengano concentrate nel periodo a rischio, pertanto tutti i campioni del Piano di Sorveglianza WND e tutti i campioni al macello sugli equidi stanziali dovranno essere prelevati e sottoposti a test per la ricerca di IgM nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre. I campioni prelevati in fase di macellazione dovranno essere raccolti in doppio, sia sierologici sia in EDTA (per l'effettuazione della PCR).

PIANO NAZIONALE DI SORVEGLIANZA SIEROLOGICA PER LA BLUE TONGUE

A partire dal 2000, l'Italia è stata interessata da attiva circolazione del virus della Blue Tongue fra le specie animali sensibili e da segnalazione di forme cliniche della malattia causate da diversi sierotipi tra i 24 conosciuti (in particolare, i sierotipi 1, 2, 4, 9 e 16). Per tale ragione, dal 2001 è stato attivato un Piano di sorveglianza su tutto il territorio nazionale (O.M. dell'11 maggio 2001).

Nel corso del 2015, in Regione Veneto, si applica il seguente Piano di sorveglianza:

- a. Campionamento per BT sugli animali da riforma che vengono inviati nei macelli designati;
- b. Oltre ai suddetti controlli, dovranno continuare ad essere prelevate le sentinelle nei seguenti casi:
 - Provincia di VR: prelievi mensili in minimo 25 bovini/Az.ULSS/mese. I bovini sentinella dovranno essere costituiti da capi autoctoni (ovvero, che hanno soggiornato in Veneto negli ultimi 2 anni) e non devono essere mai stati vaccinati per BT; non è necessario che ogni mese siano campionati gli stessi animali. Potranno inoltre essere utilizzati, ai fini della sorveglianza per BT, anche i campioni prelevati da bovini per altri motivi (es: compravendita).
 - Provincia di VE: poiché le macellazioni non coprono totalmente la percentuale del controllabile, andranno individuate almeno 2 aziende (ad es. una alla Az-ULSS n. 10 e una alla Az-ULSS n. 13), in cui andranno campionati 8-10 animali ogni mese;

- Provincia di RO: tale Provincia risulta invece scoperta per quanto riguarda i controlli effettuabili presso gli impianti di macellazione, quindi verranno programmati i controlli utilizzando in toto i prelievi delle profilassi annuali: si potranno utilizzare pertanto campioni inviati all'IZSVE per altri motivi (compravendite o risanamento). Dovrà, in ogni caso, essere garantito il prelievo di almeno 25 bovini per mese (per Az.ULSS).

PIANI DI CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE DEI SUINI:
MALATTIA VESCICOLARE (MVS) E MALATTIA DI AUJESZKY (MA)

- Piano regionale di controllo della MVS

Il Ministero della Salute, con proprie note che vengono diramate ad inizio anno, prevede che ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di eradicazione della MVS si continuino ad applicare le misure sanitarie di cui all'O.M. 12/04/08, ancorché scaduta.

Per quanto concerne la Regione Veneto, pertanto, si continua ad applicare il Piano regionale di controllo MVS in vigore dal 2008, del quale si riporta di seguito uno schema riassuntivo dei controlli da attuare. Tali controlli, come avvenuto negli anni precedenti, potranno essere effettuati congiuntamente a quelli effettuati ai sensi del Piano regionale per Aujeszky.

- Negli allevamenti di riproduttori:

- ciclo aperto: controllo *quadrimestrale*;
- ciclo chiuso: controllo annuale;
- n. campioni: All. V della O.M. 12/04/08: >10% prevalenza, 95% I.C. (max 29 campioni)

- Negli allevamenti di ingrasso:

Controllo semestrale per MVS in 100 aziende della Regione Veneto, identificate in base al rischio: a partire dal 2013, l'estrazione delle aziende da controllare viene fatta in modo automatico dall'IZSVE: di queste, saranno testati per MVS i sieri che verranno prelevati per Aujeszky, ed i relativi esiti verranno inviati alle Az.ULSS competenti.

Con nota regionale del 3/04/14 (prot. n. 143258), è stato specificato che le aziende da ingrasso che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto (TP/TV), proprio in virtù della loro tipologia gestionale, risultano a minor rischio di contrarre la MVS rispetto alle aziende che effettuano il ciclo continuo. Pertanto, i campioni prelevati nell'ambito del Piano Aujeszky nelle aziende che effettuano il TP/TV non verranno sottoposti a controllo per Malattia Vescicolare e Peste Suina.

- Nelle (ex) stalle di sosta:

- controllo sierologico + feci mensile;
- n. campioni: prev. 5%, I.C. 95% (max 59 campioni).

- **Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della MA in Regione del Veneto (D.G.R. 2061 del 11/10/12)**

Il piano è finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky dal territorio della Regione Veneto per consentire la presentazione del programma di riconoscimento comunitario ai sensi dell'art. 9 della Direttiva n. 64/432/CEE quale territorio che applica un programma di eradicazione riconosciuto ai sensi della Decisione n. 2008/185/CE.

Il piano è strutturato su due fasi di attività:

- La prima fase consiste inizialmente in una verifica della prevalenza della MA a livello regionale, individuando le aziende infette e le aziende negative (che andranno all'accreditamento obbligatorio). Le aziende negative procederanno con l'effettuazione dei successivi controlli previsti per l'acquisizione dell'accreditamento, mentre le aziende infette dovranno applicare un protocollo definito dai Servizi Veterinari Regionali per il raggiungimento dell'indennità.
- La seconda fase consentirà di predisporre l'istanza per l'acquisizione della qualifica comunitaria ai sensi dell'art. 9 della Direttiva n. 64/432/CEE.
-

Per poter acquisire la qualifica comunitaria è indispensabile effettuare **l'accreditamento** di tutte le aziende di suini presenti sul territorio. Gli svezzamenti ("siti 2") verranno accreditati induttivamente.

A tal fine, devono essere garantite sul territorio regionale le seguenti attività:

- a. effettuazione dei prelievi in tutte le aziende da riproduzione, indipendentemente dal numero di soggetti presenti e dal fatto che effettuino o meno commercio dei riproduttori. La numerosità campionaria deve rilevare una prevalenza del 5% con un livello di confidenza del 95%;
- b. effettuazione dei prelievi in tutte le aziende da ingrasso a carattere commerciale che comunque detengono più di 30 soggetti. La numerosità campionaria deve rilevare una prevalenza del 5% con un livello di confidenza del 95%;
- c. effettuazione dei prelievi in un campione statisticamente significativo di aziende da ingrasso che detengono da 5 a 30 soggetti; la numerosità campionaria deve rilevare una prevalenza pari ad almeno il 2%, con un livello di confidenza del 95%. In ciascuno degli allevamenti selezionati, andranno campionati tutti i capi presenti; i prelievi possono essere effettuati in allevamento o al macello.

Tabella numerosità campionaria.

n. animali presenti	n. campioni
7 – 27	Sino a 25
28 – 37	Sino a 29
38 – 55	35
56 – 100	45
101– 600	56
>600	57

- a. gli animali sottoposti a controllo sierologico devono essere identificati singolarmente;
- b. i campioni devono essere distribuiti all'interno dell'allevamento in modo tale da garantire almeno 5 prelievi/capannone fino al raggiungimento del numero prefissato;

- c. gli animali vengono sottoposti a un programma di vaccinazione come previsto dalla normativa vigente;
- d. non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti 12 mesi.

Una volta ottenuta la qualifica di allevamento indenne, dovranno essere effettuati i controlli per il **mantenimento della qualifica**.

A tal fine, devono essere effettuati controlli sierologici in tutte le aziende, prelevando 30 campioni di sangue con cadenza quadrimestrale (3 volte/anno).

Per il mantenimento della qualifica, oltre all'esito favorevole dei controlli, è necessario verificare che:

- non siano stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti 12 mesi;
- venga effettuato correttamente il programma di vaccinazione;
- l'introduzione degli animali avvenga esclusivamente da allevamenti di pari qualifica;
- si applichi il divieto di introduzione nelle aziende suini provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati.

Inoltre gli animali introdotti negli allevamenti da riproduzione dovranno effettuare la quarantena e, trascorsi 28 giorni dalla introduzione prima di essere inseriti nell'effettivo aziendale, dovranno essere sottoposti a controllo sierologico, con esito negativo.

Controlli aziendali sui programmi di vaccinazione

Considerata l'importanza della profilassi diretta nell'attuale fase di controllo della malattia, è indispensabile prevedere anche un'attività di vigilanza sui programmi di vaccinazione.

Come previsto dal D.M. 1 aprile 1997 e successive modifiche e integrazioni, i Servizi veterinari delle Az-ULSS competenti per territorio, nell'ambito delle attività di farmaco-sorveglianza sulla base dei dati acquisiti in azienda (registro carico/scarico farmaci) e dei modelli 12 di cui all'articolo 65 del D.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954, dovranno verificare la corretta attuazione del piano vaccinale di cui all'art. 3 del citato D.M. 1 aprile 1997.

Nel caso in cui gli animali non fossero macellati in impianti presenti in Regione Veneto, sui campioni prelevati in azienda per l'acquisizione/mantenimento della qualifica potranno essere effettuati i controlli per la ricerca di anticorpi vaccinali (gB). A tal proposito, si ricorda che negli allevamenti da ingrasso che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto i prelievi di sangue per il mantenimento/ottenimento della qualifica devono essere effettuati dopo la terza vaccinazione.

PIANO DI MONITORAGGIO INFLUENZA AVIARIA

Nel corso del 2015, in Regione Veneto, i Servizi Veterinari sono tenuti ad effettuare i seguenti controlli:

- a. Piano di sorveglianza Nazionale Influenza Aviaria;
- b. "Piano di monitoraggio dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli intensivi", di cui alla **D.G.R. n. 1458 del 13/09/11**.

PIANI DI CONTROLLO SALMONELLOSI

Le salmonellosi costituiscono un rilevante problema di sanità sia umana che veterinaria: infatti, la recente normativa comunitaria relativa al controllo dei principali agenti zoonotici (Direttiva 2003/99 del 17/11/03 e Regolamento 2160/03 del 17/11/03) contempla misure volte alla stima della prevalenza, alla prevenzione e al controllo dei sierotipi più rilevanti di salmonella spp. (quali *S. enteritidis* e *S. typhimurium*).

Nel corso del 2015, in Regione Veneto, i Servizi Veterinari sono tenuti ad effettuare i seguenti controlli predisposti annualmente dal Ministero della Salute e relativi ai Piani Nazionali di Controllo (PNC) delle Salmonellosi nelle seguenti specie:

- PNC di *Salmonella enteritidis* e *typhimurium* in galline ovaiole;
- PNC di *S. enteritidis* e *typhimurium* nei polli da carne della specie *Gallus gallus*;
- PNC di *S. enteritidis* e *typhimurium* nei tacchini da carne e da riproduzione;
- PNC di *S. enteritidis*, *typhimurium*, *hadar*, *virchow* e *infantis* nei gruppi da riproduzione di pollame della specie *Gallus gallus*.

I controlli, con le varianti specifiche a seconda del PNC, riguardano tutti gli allevamenti con capacità potenziale superiore a 250 capi, mediante prelievo di pool di feci e soprascarpe e/o campioni di polvere (vedi i singoli PNC).